

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli nella persona del magistrato dott. Pasqualina Martone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. R.G. omissis/16 posta in decisione all'udienza del 25/10/17

TRA

CLIENTE

E

attore

convenuta

BANCA

NONCHE'

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

chiamata in causa contumace

OGGETTO: restituzione indebito

CONCLUSIONI: Le parti come da verbali dell'udienza del 25/10/17: ATTORE: nel riportarsi ai propri scritti difensivi, "da atto che in data 14.04.1017 la COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE ha inviato all'attore un assegno di E 597,78 quale rimborso della parte di premio assicurativo non goduto a seguito dell'anticipata estinzione del contratto";

CONVENUTA conclude chiedendo "l'integrale accoglimento di lutto quanto eccepito e concluso in comparsa conclusionale con vittoria di spese e competenze di lite"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato innanzi al Giudice di Napoli per l'udienza del 15/07/16, il CLIENTE, conveniva in giudizio la BANCA, in persona del legale, per sentire accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola contrattuale di cui alla lettera f) del" contratto di prestito nella parte in cui esclude il diritto dell'attore al rimborso di commissioni e premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del contratto" - "condannare la BANCA a restituire, anche a titolo di risarcimento danno patrimoniale e/o di indebito arricchimento, al CLIENTE l'importo di E 1.926,37 per le commissioni di intermediazione e di E 489,24 per commissioni bancarie oltre interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata del contratto al saldo, o gli importi - maggiori o minori - ritenuti dovuti" e "di E 592,89 per il premio assicurativo non goduto, oltre interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata del contratto al saldo" con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

A sostegno della domanda assumeva che:

- 1) In data l'attore aveva sottoscritto con la BANCA, quale mandataria della Banca A S.p.A., il contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione di quote dello stipendio n. omissis;
- 2) "tale contratto prevedeva l'erogazione dell'importo di. E 22.800.00 da rimborsare attraverso il pagamento di 120 rate mensili da E 190,00 cadauna;



- 3) "nell'Importo erogato erano ricomprese 6' 1,002,08 per spese assicurative, E 826,90 d1 commissioni bancarie ed E 3.255,84 per commissioni finanziarie";
- 4) "nel mese di novembre 2007 il CLIENTE provvedeva ad estinguere anticipatamente il citato contratto di prestito dopo la scadenza della 49°ma rata";
- 5) all'ano dell'estinzione anticipata, non veniva riconosciuto 'alcun importo a titolo di restituzione della quota-parte degli oneri e dei costi";
- 6) in data 4/015 veniva inviato alla convenuta società formale reclamo ove si chiedeva il rimborso proporzionale delle spese assicurative e delle commissioni bancarie e finanziarie";
- 7) in data 18/06/2015 la convenuta, nel dare riscontro al reclamo, offriva "e 200,00 a titolo di restituzioni delle commissioni";
- 8) in data 23/06/2015 l'attore "inviava nuovo reclamo per ottenere il rimborso proporzionale delle commissioni e del premio assicurativo quantificato in e 3.008,51";
- 9) "in data 30.06-2015 la BANCA riscontrava negativamente la richiesta dell'odierno attore".

In data 6/9/16 si costituiva la BANCA la quale in via preliminare chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della convenuta e nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto eccependo:

- 1) la incompetenza del giudice per violazione dell'importo del valore della controversia;
- 2) la improcedibilità della domanda per mancato esperimento mediazione;
- 3) la carenza di legittimazione passiva;
- 4) rapporto acceso prima dell'entrata in vigore della riforma del 2010;
- 5) la prescrizione del rimborso per costi assicurativi;

Con ordinanza dell'1/2/17 il Giudice autorizzava la convenuta a chiamare in causa la COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, in persona del legale, la quale, regolarmente citata, rimaneva contumace.

Senza ulteriore istruzione, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 25110/17.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17 della legge 18/6/2009 n. 69, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore (art. 58, comma 201.c., art. 118,1° comma disp, Att. Cpc.) mediante coincisa esposizione dei motivi posti alla base della medesima. Questo giudicante ritiene che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione.

Al fine di adempiere all'obbligo di motivazione, infatti, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece, sufficiente, che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi su quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere districai, per implicito tutti gli argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Casa. civ. n. 8767/11; 24542/2009).

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, in persona del legale rapp.te p.t., citata e non costituitasi in giudizio, per l'udienza del 15/07/16



con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53/1994, all'indirizzo *omissis* consegnato dal sistema in data 13/02/17.

Sempre in via preliminare si prende atto che fattore chiede dichiararsi la cessata materia del contendere in merito alla domanda di restituzione dell'importo di euro 592,89 per il premio assicurativo non goduto "stante l'eliminazione del contrasto tra le parti ed il venir meno della necessità della pronuncia giudiziale in merito alle summenzionate richieste" (comparsa conclusionale pag. 16, rigo 14).

Va dichiarata la proponibilità della domanda, a seguito del tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale di mancata comparizione senza proposta procedimento n. *omissis* del 3/1116).

Rimane infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta sul presupposto che la stessa non è titolare del diritto controverso, essendosi il rapporto contrattuale instauratosi con la BANCA A S.p.a. (comparsa conclusionale pag. 4, rigo 15).

Tale eccezione non è accoglibile, in quanto, come ha giustamente osservato l'attore nella sua comparsa conclusionale, l'art. 9 delle condizioni generali del contratto sottoscritto dalle parti prevede espressamente che "competente nella definizione di eventuali reclami è l'ufficio reclami della BANCA" (comparsa conclusionale CLIENTE, pag 5, rigo 7).

Va rigettata anche la eccezione proposta dalla convenuta di prescrizione "del diritto dell'attore ad ottenere il rimborso degli oneri assicurativi" (comparsa di costituzione pag. 9, rigo I).

Ciò in quanto nei rapporti tra banca (o finanziaria) e cliente, ed in riferimento a polizze assicurative stipulate nell'ambito di un contratto di credito, non si applica la prescrizione breve prevista dal codice civile in materia di assicurazioni.

Quest'ultima disposizione, infatti, si riferisce ai diritti al pagamento del premio (la cui prescrizione è fissata in un anno) e agli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (la cui prescrizione è fissata in due anni dall'evento); mentre nel caso di estinzione anticipata del contratto di credito e della successiva richiesta di rimborso del premio assicurativo versato per il residuo periodo di copertura non goduto, entrano in gioco non già diritti che, in occasione o in esecuzione del contratto di assicurazione, sono reclamati dalla parte, ma diritti alla restituzione di importi che traggono origine da un contratto di credito.

Pertanto, la prescrizione del diritto al rimborso del premio assicurativo versato alla sottoscrizione del contratto e non goduto per il residuo periodo di copertura, ha durata decennale e decorre dalla data di estinzione anticipata del prestito (novembre 2007).

L'attore sul presupposto che "l'art. 125 comma 2, TUB stabilisce che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo 41 credito" afferma che la BANCA deve "rimborsare, in sede di estinzione anticipala del finanziamento, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (cd commissioni recurring". ,"restituire al CLIENTE gli oneri contrattuali (commissioni e premio assicurativo) per la parte non ancora maturata" (comparsa di costituzione pag. 2, rigo 20 e seguenti).

Nel caso di specie, invece, per il principio "tempus regit actum" (an, 11 Preleggi) tale norma non può ritenersi applicabile al caso di specie poiché il contratto di finanziamento che ci



occupa, è stato sottoscritto dal consumatore in data 24/10/2003 ed estinto nel mese di novembre 2007, come espressamente indicato in citazione, e quindi in epoca antecedente alla riforma del Tub, attuata con il D.lgs. 141/2010, entrato in vigore il 19.09.2010.

Inoltre l'articolo 30 della direttiva 2008/48/CE, a cui il D.lgs 141/10 ha dato attuazione, al primo comma testualmente recita: "La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione".

Ne discende che, nel caso in esame, trattandosi di un contratto non solo concluso in epoca precedente rispetto all'invocato articolo 125 sexies T.U.B. ma anche definito e risolto anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento, perché, diversamente, si verrebbe a violare il principio dell'irretroattività delle leggi.

Pertanto rimane applicabile l'art. 125 T.U.B. antecedente alla riforma, secondo cui "se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR".

Ciò posto, riportandosi integralmente alle esaurienti e condivisibili argomentazioni esposte nella sentenza del Tribunale di Torino n. 1823 del 04.04.2017, si può ragionevolmente concludere che le commissioni spettanti al mediatore creditizio, alla quale la cedente si è rivolta a copertura di tutte le attività di ricerca e mediazione definite con il prestito, non sono da ritenersi rimborsabili, trattandosi di compensi maturati per attività definitivamente esauritesi al momento della stipulazione del contratto di finanziamento e quindi da conteggiare una tantum al momento della stipulazione del contratto.

Lo detta sentenza ha escluso anche il rimborso pro quota delle "commissioni previste a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito (esame documentazione, oneri acquisizione provvista, elaborazione dati ai fini del saggio d'usura trattasi anche in questo caso, infatti, di attività definitivamente esaurite e quindi completamente maturare al momento della stipulazione del contratto di finanziamento" (sentenza del Tribunale di Torino n. 1823 del 04.04.2017).

Infine, in merito alla dedotta vessatorietà, ai sensi del Codice del Consumo, della clausola contrattuale prevedente **l'esclusione del diritto al rimborso dei detti costi**, la surrichiamata sentenza del Tribunale di Torino ha precisato che la prevista pattuizione, in quanto formulata in modo chiaro ed inequivoco, **deve ritenersi pienamente legittima e non vessatoria** e quindi sancisce, in concreto, il diritto del finanziatore a trattenere determinate quote del corrispettivo venato in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore.

Pertanto nel caso che ci occupa, essendo intervenuta l'estinzione anticipata prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies T.U.B., deve ritenersi inevitabilmente più che legittima la restituzione dei soli interessi scalari residui così come conteggiati al 30/11/2007 (cfr. doc. 4 produzione parte convenuta).

Le questioni affrontate, i contrasti giurisprudenziali e la infondatezza delle eccezioni di parte convenute, così come evidenziato in narrativa, giustificano la compensazione Ira le parti delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI



Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda carne in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, casi provvede:

- 1) dichiara la contumacia della chiamata in causa COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rapp te p.t., regolarmente citata;
- 2) dichiara cessata la materia del contendere stante l'avvenuto rimborso del premio assicurativo da parte della chiamata in causa COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI;
- 3) rigetta la domanda proposta dal CLIENTE nei confronti della BANCA in persona del legale rapp,te p.t.;
- 4) compensa tra le partile spese di causa.

Cosi deciso in Napoli il 08/01/2018

Il Giudice di Pace Pasqualina Martone

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

